



COMUNE DI LAIGUEGLIA
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ARTE DI STRADA**

- approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 30/04/2014
- in vigore dal 04/06/2014;

ART. 1

Il Comune di Laigueglia riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.

ART. 2

Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata a lucro.

ART. 3

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. In considerazione di ciò, l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non dovrà superare nel complesso, i mq.2,00 e dovrà essere costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione.

ART. 4

Salvo diverse comunicazioni per specifiche iniziative da parte delle Autorità competenti, è consentito l'esercizio dell'arte di strada nei soli seguenti spazi:

- via Mazzini nelle giornate di Lunedì e Giovedì;
- piazza Musso nelle giornate di martedì e Venerdì.

Gli orari previsti per le performance sono i seguenti:

dalle ore 9:30 alle ore 23:30 dal 1° maggio al 30 settembre;

dalle ore 9:30 alle ore 19:30 dal 1° ottobre al 30 aprile.

L'Amministrazione comunale in occasione di particolari festività o iniziative, potrà consentire orari di esibizione più ampi. In ogni caso la singola performance non potrà superare la durata di 1 ora.

Non è consentito occupare lo spazio preventivamente.

Ciascun artista non può occupare una medesima posizione con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile.

L'Amministrazione comunale, per ragioni ostative contingenti o in caso di concomitanza con manifestazioni pubbliche, si riserva di vietare temporaneamente l'arte di strada negli spazi e/o orari sopra menzionati.

Non potrà essere utilizzato lo spazio adibito a stazionamento di veicoli se non diversamente disposto dall'Amministrazione in occasione di spettacoli specifici a carattere di Festival o raduno per artisti di strada.

In tali casi si potrà derogare dal precedente articolo 3 e la civica Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di esigere tributi per la concessione del suolo pubblico.

ART. 5

Chi esercita l'arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare, pedonale e non dovrà ostacolare gli accessi a edifici ed esercizi commerciali e pubblici. Non dovrà inoltre sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l'incolumità delle persone e per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.

ART. 6

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non potrà chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.

ART. 7

Il passaggio "a cappello" dell'artista in mezzo al pubblico alla fine della sua performance, non è in contrasto con l'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 8

E' vietato esercitare il commercio ambulante, tranne la vendita di opere del proprio ingegno artistico. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 12, lettera f, del D.M. n. 375 del 04/08/1988.

ART. 9

L'artista di strada non può esercitare altre attività accessorie o comunque correlate alla propria esibizione che comportino vendita.

ART. 10

Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

ART. 11

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" essi devono usare materiali che non danneggino i selciati. E' comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di altro pregio. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

ART. 12

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone e/o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psicofisiche (saltimbanco, fachimiro, mangiafuoco, etc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia e, in ogni caso, non deve coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

ART. 13

L'artista di strada, durante la propria performance, non potrà utilizzare, anche per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

ART. 14

Gli artisti di strada sono tenuti ad esibire, su richiesta dell'autorità competente, un'autocertificazione attestante lo svolgimento di attività di tipo artistico o, in alternativa, il tesserino di appartenenza alle associazioni di categoria. Sono tenuti altresì ad esibire ogni altra documentazione eventualmente prevista dalla normativa vigente.

ART. 15

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di €.50,00 ad un massimo di €.500,00 da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla legge 689 del 24.11.1981 e s.m.i.. Nei casi in cui le violazioni interessino delle fattispecie disciplinate da altri regolamenti comunali, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dagli stessi.

Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, gli agenti accertatori dell'infrazione provvedono, se ritenuto necessario, alla rimozione e all'asporto degli oggetti e delle attrezzature attinenti alle attività medesime. Gli oggetti e le attrezzature verranno restituiti nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

ART.16

Per quanto riguarda le modalità ed oneri per l'occupazione del suolo pubblico si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento per l'applicazione del canone di occupazione ed aree e spazi pubblici.